

Giudice Sportivo Nazionale

Decisione n.1/2020

II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 23/09/2020 in riferimento al Campionato Italiano Doppio Eccellenza Femminile tenutosi nelle date del 19 e 20 settembre 2020 presso il Centro Bowling Brunswick lungotevere Acqua Acetosa 10 di Roma , ha emesso la seguente decisione.

Con il verbale allegato al referto arbitrale su richiamato l'ufficiale di gara Claudio Cutini Calisti Albo n. 10 Regione Lazio ha così stigmatizzato:

Oggetto: "Segnalazione per comportamento scorretto nei confronti dell' UDG Claudio Cutini Calisti Albo n. 10- Cartellino giallo alla sig.ra Isabella Filippini- SQ Cobra Milano-".

Oggetto : " Segnalazione per comportamento scorretto delle 2 Sq Cobra nei confronti delle altre atlete , vicine di pista, che con il loro vociare a tono alto e continuo interpellò al loro referente fuori zona piste area di gioco, al fine di ottenere suggerimenti di gioco anche sulla scelta delle palle di Bowling, hanno disturbato il regolare svolgersi delle gare".

Oggetto: " Comportamento irrispettoso nei confronti dell'UDG Claudio Cutini Calisti da parte della sig.ra Monica Bianchi della SQ Cobra."

Durante la semifinale la sig.ra Isabella Filippini della SQ Cobra Milano ha aggredito verbalmente l'UDG Claudio Cutini Calisti , in quanto a suo dire, avrebbe "scocciato " tutta la sua squadra per i continui richiami sul fatto che le atlete avrebbero utilizzate non correttamente le mascherine ed avrebbero contravenuto al divieto di " darsi il cinque ".

Irregolarità : Mancato rispetto delle norme anti COVID 19 per come imposte dalla FISB.

Inosservanza ai doveri imposti dall'art. 5.5.2 del Codice Disciplinare del Regolamento Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Sport Bowling.

Tesserati in questione : Isabella Filippini e Monica Bianchi della SQ Cobra Milano , nonché le 2 SQ Cobra.

Giudice Sportivo Nazionale

Tanto premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminato il verbale allegato al referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 23/09/2020 ,e a questo Giudice Sportivo in data 24/09/2020, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi

DECISIONE

Si esamina la posizione dell'atleta Isabella Filippini:

L'atleta Isabella Filippini si è rivolta in modo irrispettoso nei confronti dell'UDG Claudio Cutini Calisti , perché a suo dire, ella e la sua squadra, sarebbero state oggetto di continui richiami sul mancato uso delle mascherine e sul divieto di contatti fisici.

E' pacifico e incontestato che la FISB , al fine di evitare il propagarsi dei contagi COVID, ha imposto alle atlete ed anche agli accompagnatori delle severe norme comportamentali, tipo utilizzo delle mascherine e divieto assoluto di contatti fisici.

L'UDG Claudio Cutini Calisti , nella sua qualità, ha tentato di applicare le norme imposte dalla Federazione FISB e per tale suo operato è stato aggredito verbalmente.

E' stato costretto ad applicare il regolamento e comminare il cartellino giallo all'atleta Isabella Filippini

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico dell'atleta Isabella Filippini della ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 5.5.2 lettera a) del Regolamento tecnico sportivo sez. Norme Generali della FISB per avere tenuto un atteggiamento irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'UDG .

Si esamina la posizione delle atlete delle 2 SQ Cobra.

Durante lo svolgimento delle gare le atlete hanno tenuto un atteggiamento irrispettoso ed antisportivo nei confronti degli altri atleti vicini di pista, costituito dal tono di voce alto e dall'essersi consultate con il loro referente sulla tecnica da adottare e sull'utilizzo delle palle da bowling.

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico di dette atlete l'ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b)) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 5.5.2 lettera a) del Regolamento tecnico sportivo sez. Norme Generali per avere tenuto un atteggiamento antisportivo nei confronti delle altre atlete .

Giudice Sportivo Nazionale

Si esamina la posizione dell'atleta Monica Bianchi.

L'atleta Monica Bianchi ha tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'UDG Claudio Cutini Calisti.

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico dell'atleta Monica Bianchi della ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 5.5.2 lettera a) del Regolamento tecnico sportivo sez. Norme Generali della FISB per avere tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'UDG

P.Q.M.

Dichiara le atlete Isabella Filippini , Monica Bianchi , nonché le atlete delle 2 SQ Cobra Milano responsabile della violazione a esse contestate e le sanziona con l'ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma 28 settembre 2020

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo

avv. Vincenzo Di Sanzo